

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di Presidente ai sensi dell'art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio
Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore. [Estensore]
Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 12/11/2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

La società ricorrente, titolare di un conto corrente affidato presso la banca resistente, contesta:

- a) la correttezza dei conteggi relativi a interessi e commissioni di scoperto di conto e anticipi s.b.f. dal luglio 2005 al giugno 2010;
- b) il mancato preavviso in ordine alla revoca dei fidi e la conseguente "applicazione di tassi e commissioni".

A sostegno della propria domanda la ricorrente allega un prospetto nel quale vengono indicate alcune voci di costo addebitate in conto dalla banca e, ad avviso della società, da essa non dovute.

La ricorrente chiede, quindi, che l'ABF condanni la banca al ristorno in suo favore di 7.200,53 euro.

Nel reclamo presentato alla banca il 13 aprile 2010 la ricorrente esplicitava (almeno in parte) la sua domanda, contestando i conteggi relativi a interessi e commissioni di scoperto di conto e anticipi s.b.f. da luglio 2005 a dicembre 2009.

Con nota del 25 maggio 2010, la ricorrente chiedeva infine alla di *“prolungare il periodo del ricorso fino alla chiusura del rapporto, prevista per il mese di giugno 2010, il mancato preavviso in ordine alla revoca dei fidi e la conseguente “applicazione di tassi e commissioni”.*

Nelle proprie controdeduzioni la banca contesta, in primo luogo, la estrema genericità dei fatti posti a fondamento della domanda. In secondo luogo, la banca nega di aver posto in essere nei confronti della ricorrente i comportamenti indicati nel documento stesso quali, ad esempio, l'applicazione di interessi usurari.

Anche la tabella prodotta dalla società ricorrente non fornisce alcuna indicazione circa le specifiche operazioni e/o gli addebiti che, tempo per tempo, la società contesta alla banca, la quale, dunque, non è stata posta in grado né di effettuare controlli né di prendere posizione in ordine a specifiche contestazioni.

A ciò si deve aggiungere che la citata tabella, prodotta dalla ricorrente, conterrebbe delle “voci”, oggetto di contestazione, di cui non è dato comprendere il significato né, pertanto, a cosa si riferiscano. Ciò vale, ad esempio, per:

a) la richiesta di restituzione di euro 5.898,03 per *“delta interessi”*, assente nelle singole voci di costo presenti negli addebiti effettuati nel tempo dalla banca nell'ambito del rapporto intrattenuto dalla cliente;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

b) la contestazione di euro 270,07 per “CMS residua”, che non è dato sapere come verrebbe a distinguersi rispetto alla voce “CMS”;

c) la contestazione di euro 469,00, caratterizzata dal generico termine “spese”.

Per quanto attiene, poi, alle contestazioni della ricorrente relative alla presunta applicazione, da parte della banca, “dei tassi e commissioni” conseguenti alla “revoca dei fidi”, la banca rileva come *“anche in ordine a tale profilo, (il ricorso) appare contraddistinto da una estrema genericità e indeterminatezza”*.

In particolare, non sarebbero stati indicati gli specifici addebiti che, nel periodo temporale dal 31.12.2009 al 25.05.2010, la società contesta alla banca, e ciò non avrebbe consentito all’intermediario di svolgere *“circostanziate verifiche e controlli, all’esito dei quali poter prendere posizione in ordine alle contestazioni specificamente determinate”*.

La banca evidenzia inoltre che “analoghe considerazioni, in ordine al profilo della genericità delle contestazioni avanzate, possono essere effettuate in relazione ai contenuti del reclamo formalizzato dalla ricorrente in data 13.04.2010”.

Infine, la banca rileva la irricevibilità parziale del ricorso con riferimento alle operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007.

Diritto

Il ricorso dev’essere dichiarato parzialmente irricevibile per tutti i comportamenti posti in essere dalla banca in data anteriore al 1° gennaio 2007, atteso che solo a partire da quella data il Collegio adito può valutare i comportamenti degli intermediari alla luce della normativa concernente l’ ABF (v. Disposizioni applicative emanate dalla Banca d’Italia, Sez. I, § 4).

Per i fatti ed i comportamenti successivi a tale data il ricorso dev’essere invece rigettato in quanto completamente sfornito di prova.

L'ABF giudica secondo diritto sulla base delle circostanze di fatto allegate e provate dalle parti. Trova dunque piena applicazione anche nell'ambito di questo procedimento il principio in tema di onere della prova sancito dall'art. 2697 c.c., a mente del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Nella specie, tale onere non è stato assolto dalla ricorrente, la quale non ha fornito al Collegio alcun elemento di prova a sostegno delle proprie allegazioni, peraltro generiche e confuse.

Ne discende che le domande proposte nei confronti della banca resistente devono essere rigettate per la parte riferibile a comportamenti successivi al 1° gennaio 2007.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile con riferimento alle contestazioni relative a periodi antecedenti al 1° gennaio 2007. Rigetta il ricorso con riferimento alle contestazioni successive a tale data.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS